

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1412

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLASANTO, CAVALLARI, MANCINI ANTONIO, DE CAPUA,
TITOMANLIO VITTORIA, FORTINI, BARBA, ROSATI**

Presentata il 25 maggio 1964

**Integrazione della legge 19 febbraio 1962, n. 37
sui benefici a favore dei ferrovieri ex combattenti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questo dopoguerra, più che nel precedente, è stato giustamente riconosciuto il merito degli ex combattenti dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato in genere e da quella delle ferrovie dello Stato in particolare.

È chiaro che nelle intenzioni dei legislatori, i provvedimenti non potevano non avere carattere di universalità per tutti gli ex combattenti. Questo non è stato anche per gli sviluppi di carriera verificatisi, per i più bravi ed i più diligenti nei lunghissimi *iter* dell'approvazione delle relative leggi.

Basti ricordare che la proposta di legge n. 741 dell'onorevole Cappugi ed altri, presentata al Parlamento il 18 dicembre 1958, fu approvata definitivamente dalla Camera il 19 gennaio 1962, senza tener conto degli avanzamenti verificatisi negli ultimi 37 mesi e quindi danneggiando i più anziani ed i più meritevoli.

La proposta Caapugi ed altri tendeva proprio ad eliminare le sperequazioni derivate dall'applicazione delle leggi n. 1152 del 1954 e n. 471 del 1958, ma essa per il lungo *iter*, provocò sperequazioni per le mutate situazioni di molti impiegati e funzionari dalla data di presentazione a quella di approvazione della proposta stessa.

E per il suo lungo *iter* di oltre 37 mesi la X Commissione permanente di questa Camera, nell'approvare tale proposta, modificata dal Senato, avvertì l'inconveniente, ma l'approvò per non ritardare ulteriormente i benefici attesi da molti, votando ad unanimità il seguente ordine del giorno, accettato dal Governo:

« La X Commissione (Trasporti) invita il Governo a considerare l'opportunità di un provvedimento equitativo inteso a far beneficiare dell'aumento di anzianità previsto dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, anche quegli agenti che abbiano conseguito dal 1958 ad oggi una terza promozione ».

Questo ordine del giorno fu approvato in compenso del ritiro di un emendamento al testo trasmesso dal Senato col quale si estendeva il beneficio dei due anni di maggiore anzianità nel grado anche a coloro che nel frattempo avessero conseguito una terza promozione e che non avessero mai goduto di tale beneficio.

Ciò stante ed anche come conseguenza del voto unanime della sopracitata X Commissione, si prega di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A favore dei ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati che non abbiano già beneficiato o che abbiano beneficiato solo in parte delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471 e dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1962, n. 37, l'aumento di maggiore anzianità di 2 anni sarà computato sulla qualifica attuale, anche se dopo il 31 dicembre 1954 abbiano conseguito una terza promozione.

ART. 2.

Gli effetti economici dei provvedimenti di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1° luglio 1962, come per quelli della legge 19 febbraio 1962, n. 37.

ART. 3.

Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge debbono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto coi normali stanziamenti di bilancio.